

La direzione indicata dall'Agenzia delle entrate nella circolare sulla voluntary

Conti esteri, prelievi giustificati

Deve essere dimostrata la coerenza con il patrimonio

DI DUILIO LIBURDI

I prelievi dai conti esteri sono automaticamente giustificati quando gli stessi sono, principalmente con riferimento all'importo, del tutto coerenti con il patrimonio estero nonché con il tenore di vita del contribuente che accede alla voluntary disclosure. È questa la conclusione alla quale è ragionevole arrivare anche alla luce delle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 16 luglio scorso nella quale, sul tema prelevamenti, l'amministrazione finanziaria crea qualche incertezza probabilmente non giustificata.

I concetti espressi dall'Agenzia. La risposta sui prelievi, in qualche passaggio, non brilla certo per chiarezza interpretativa. Posto che è interesse di tutti rappresentare la situazione per come si è sviluppata nel corso degli anni che sono oggetto di sanatoria, è evidente che, soprattutto nella relazione di accompagnamento, una spiegazione sui prelievi solitamente viene fornita:

- il primo è quello del rientro in Italia dove si afferma che tale comportamento può essere giustificato dalla dichiarazione di trasporto al seguito nonché della spiegazione della destinazione delle somme. In prima battuta, non è ovviamente scontato che siano state violate le disposizioni in materia di trasporto al seguito e, inoltre, in relazione a prelievi di non elevato ammontare è del tutto logico che le somme in questione siano state spese per finalità personali. E questo può essere avvenuto anche all'estero;

- in tal senso, peraltro, è la stessa amministrazione finanziaria che riconosce che le spese per i consumi personali non sono solitamente do-

cumentabili visto che nessun obbligo in tal senso sussiste;

Il secondo aspetto, ed è questo il punto forse più critico, è quello sottolineato dall'amministrazione finanziaria in relazione al fatto che, in linea di principio, i prelievi «giustificati» dovrebbero corrispondere al rendimento del patrimonio estero. L'affermazione lascia perplessi per più ordini di motivi. Seguendo la logica dell'Agenzia, si arriverebbe a concludere che un patrimonio che non ha reso o ha reso poco, comporti la necessità di giustificare anche piccolissimi prelievi mentre, al contrario, il rendimento elevato consentirebbe di giustificare automaticamente anche prelievi elevati. Non viene presa in considerazione, in altri termini, l'ipotesi più «normale»: cioè quella della persona che attinge al capitale indipendentemente dal rendimento a meno che, evidentemente, non vi sia un «crollo» del capitale per perdite.

Sul tema dei prelievi non cadenzati di importo consistente l'Agenzia afferma che sia necessario fornire giustificazione in merito alla destinazione. Posto che in correlazione con questa affermazione si ritorna sul punto della coerenza con il rendimento, elemento che come sottolineato in precedenza lascia estremamente perplessi, il principio può essere in astratto condiviso. Fermo restando che si deve tenere conto di alcune variabili. In primo luogo, sarebbe illogico pensare (e contrario all'interesse della persona che accede alla sanatoria), che prelievi anche rilevanti abbiano ipoteticamente costituito (come presume l'Agenzia) investimenti esteri «nascosti» in sede di voluntary. Di contro, con riferimento a importi prelevati elevati e non cadenzati, una chiave di lettura può ben essere rappresentata

dalla circolare n. 32 del 2006 dell'Agenzia delle entrate in tema di accertamenti su dati di natura finanziaria. Il messaggio che in quel caso veniva dato dall'amministrazione finanziaria era quello di valutare la spesa e i prelievi in relazione alla tipologia di soggetto. In altri termini, laddove il reddito dichiarato sia elevato, è logico che si spenda di più. Nel caso della voluntary è abbastanza logico che a fronte di un patrimonio elevato e anche di reddito che consente di mantenere un certo tenore di vita, i prelievi siano più elevati e non necessariamente collegati ad investimenti. Fermo restando che l'Agenzia, al di fuori della voluntary, avrà tutte le possibilità di approfondire le questioni legate alle movimentazioni finanziarie che emergono. Altro tema non affrontato in modo espresso dall'Agenzia delle entrate riguarda le somme che, prima della presentazione dell'istanza sono rientrate in Italia e sono di fatto nel circuito finanziario. Il punto è se le stesse debbano essere o meno indicate nel modello di istanza a fronte del fatto che le medesime potrebbero configurare l'ipotesi di attività già rimpatriate e che originariamente facevano parte di quelle oggetto di sanatoria. Potrebbe non essere infrequente, infatti, la circostanza di un avvenuto rientro delle disponibilità che originariamente erano detenute all'estero.

—© Riproduzione riservata—

